

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

CENTER FOR STUDIES ON BIOINSPIRED AGRO-ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (BAT CENTER).

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II Codice Fiscale 00876220633, con sede in Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gaetano Manfredi, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

L'Università degli Studi di Bologna Partita IVA 01131710376, con sede in Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Francesco Ubertini, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

L'Università degli Studi dell'Insubria Codice Fiscale 95039180120, con sede in Via Ravasi, 2 - 21100 Varese, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Angelo Tagliabue, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

L'Università degli Studi di Milano Codice Fiscale 80012650158, con sede in Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Franzini, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

L'Università degli Studi di Padova Codice Fiscale 80006480281, con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Rosario Rizzuto, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

L'Università degli Studi di Palermo Codice Fiscale 80023730825, con sede in Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Fabrizio Micari, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

L'Università degli Studi di Siena Codice Fiscale 80002070524, con sede in Via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Francesco Frati, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

L'Università degli Studi di Torino Codice Fiscale 80088230018, con sede in Via

Verdi, 8 - 10124 Torino, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianmaria

Ajani, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

L'Università degli Studi di Udine Codice Fiscale 80014550307, con sede in Via

Palladio, 8 - 33100 Udine, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Alberto Felice

De Toni, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

Nel seguito definite collettivamente anche "Università Convenzionate" o "Università"

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/1980 "per le finalità di cui ai precedenti articoli 80

e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università

interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente

quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali

sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università";

- Presso le strutture dipartimentali delle Università Convenzionate operano gruppi di

ricerca interessati alle tematiche dell'agricoltura sostenibile e la difesa ambientale,

nelle quali ciascun gruppo ha acquisito una qualificata e specifica competenza;

- È interesse dei gruppi di ricerca afferente alle Università Convenzionate avviare

una collaborazione sistematica in attività di interesse scientifico sulle tematiche

suindicate al fine di sviluppare iniziative comuni e mettere a fattor comune

conoscenze e competenze scientifiche che favoriscono la condivisione delle

conoscenze e l'accrescimento culturale dei ricercatori coinvolti;

- Tale iniziativa è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali delle

Università Convenzionate, in particolare, ma non solo, per ciò che attiene la

partecipazione organizzata a bandi di finanziamento alla ricerca, nonché

l'organizzazione di attività di divulgazione della conoscenza e di formazione nel

settore dell'agricoltura sostenibile e della difesa ambientale.

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra costituite e rappresentante.

SI STIPULA E SI CONVIENE

a) Tra le Università che, rappresentate dai rispettivi Rettori, intervengono nella presente convenzione, così come meglio indicato in epigrafe, è costituito, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, il Centro Interuniversitario "**Center for Studies on Bioinspired Agro-environmental Technology (BAT Center)**", da qui in poi denominato Centro.

b) Il Centro è un'entità organizzativa, priva di personalità giuridica autonoma rispetto alle Università Convenzionate e ai terzi, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono, con apporto e partecipazione delle Università Convenzionate.

Art. 1 - Finalità del Centro

Il Centro si propone, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Università convenzionate e delle competenze degli organi di governo delle medesime, di:

a) promuovere, organizzare e sviluppare ricerche e studi altamente interdisciplinari, finalizzati alla definizione di nuove tecnologie per un'agricoltura sostenibile e la difesa ambientale;

b) coordinare l'attività di ricerca, didattica e sperimentazione tra le Università convenzionate nei campi sopraindicati;

c) promuovere il dibattito scientifico, offrendo adeguato supporto alla didattica in materia;

d) stimolare iniziative di collaborazione e confronto interdisciplinare con altre strutture universitarie, nonché con organismi di ricerca nazionali ed internazionali;

e) diffondere i risultati delle attività svolte, attraverso i canali di diffusione di utilizzo

per il settore, come le riviste specializzate, o promuovendo pubblicazioni specifiche

(monografie, riviste, strumenti multimediali);

f) favorire lo sviluppo della formazione del personale accademico nei suddetti campi

scientifici anche attraverso corsi, seminari, convegni di studio ed iniziative di

divulgazione scientifica, nel rispetto della normativa vigente;

g) favorire l'istituzione di premi o borse di ricerca per il raggiungimento delle finalità

del Centro, nel rispetto della normativa vigente, anche mediante finanziamenti

destinati a tale scopo dal finanziatore;

h) promuovere l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica

congiunti nel settore suindicato e favorire l'avvio di studi e ricerche sulle metodologie

e le tecniche descritte al punto a).

Le Università Convenzionate escludono qualsiasi prestazione corrispettiva reciproca

risultando l'attività oggetto della presente convenzione quella di perseguire obiettivi

d'interesse e carattere istituzionale.

Art. 2 - Sede Amministrativa

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento

dell'Università di afferenza del Direttore del Centro. In caso di trasferimento del

docente ad altra Università, il Comitato Scientifico procederà alla nomina di un nuovo

Direttore, in servizio presso la sede amministrativa corrente. Con il completamento

del mandato del Direttore, nel rispetto del principio di rotazione tra le Università

Convenzionate, la sede amministrativa potrà essere trasferita presso un'altra delle

Università Convenzionate che si dichiara disponibile. L'eventuale trasferimento della

sede amministrativa viene proposta in sede di Consiglio Scientifico che la approva;

essa deve essere espressamente approvata anche dagli organi di governo

dell'Università resasi disponibile.

Il trasferimento della sede amministrativa, al fine della necessaria compatibilità e unitarietà delle risultanze previsionali e di bilancio di esercizio dell'Università a cui appartiene il dipartimento, dovrà avere luogo a partire dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello della delibera del trasferimento della sede amministrativa.

Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio Scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale messi a disposizione per tali fini dalle Università Convenzionate, per il tramite dei propri dipartimenti.

Art. 3 - Organizzazione del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;**
- b) il Direttore;**
- c) i Responsabili delle Sezioni periferiche costituite.**

Art. 4 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico, che dura in carica tre anni, è composto da un massimo 2 Professori e/o Ricercatori in rappresentanza di ciascuna Università; essi sono designati dalle Università, garantendo la medesima rappresentanza per ciascuna di esse. L'elenco dei Professori e Ricercatori designati dalle Università Convenzionate per la partecipazione al Centro è tenuto aggiornato dal Direttore.

Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Direttore che lo presiede. Può essere inoltre convocato su motivata richiesta di almeno ¼ dei componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di 15 giorni, anche a mezzo fax, e-mail o PEC; in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso. Alle riunioni del Consiglio

possono partecipare con ruolo consultivo studiosi e docenti delle Università

convenzionate che partecipano con incarichi di responsabilità alle iniziative

scientifiche promosse dal Centro.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento in prima convocazione di almeno

2/3 dei suoi componenti, esclusi gli assenti giustificati. In seconda convocazione, da

effettuarsi separatamente dopo che la prima sia andata deserta, è sufficiente

l'intervento della metà più uno dei componenti esclusi gli assenti giustificati. Le

relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti

prevale il voto del Direttore.

Alle riunioni è ammessa la partecipazione in videoconferenza e comunque attraverso

modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva

interazione tra i componenti del Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Scientifico:

- propone la nomina del Direttore;

- fissa le linee generali dell'attività scientifica del Centro;

- delibera sull'istituzione e soppressione delle Sezioni periferiche e determina i

- compiti di quelle eventualmente costituite;

- approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore sulla

- base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili

- delle attività di ricerca o dai responsabili delle sezioni periferiche costituite;

- approva la proposta di budget economico e degli investimenti e l'allegata relazione

- tecnico contabile;

- approva la proposta di rinnovo del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli

- Organi di Governo delle Università Convenzionate;

- propone lo scioglimento anticipato del Centro da sottoporre alla deliberazione degli

Organi di Governo delle Università Convenzionate;

- approva le nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso;

- delibera in ordine alle eventuali proposte di modifiche alla presente Convenzione

istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi di governo delle Università

convenzionate;

- approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non

disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

- delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un

quarto dei suoi componenti.

Art. 5 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il

Centro, su designazione fatta dal Consiglio Scientifico al suo interno tra i professori

di ruolo. Il Direttore dura in carica un triennio a partire dal 1° gennaio e può essere

confermato una sola volta consecutivamente. Nella designazione del Direttore, il

Consiglio Scientifico dovrà tenere conto della possibilità di variazione della sede

amministrativa descritta dal criterio di rotazione di cui all'art. 2 della presente

Convenzione. Il Direttore può essere coadiuvato da un Responsabile degli

adempimenti contabili.

Il Direttore:

- rappresenta il Centro;

- propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di

attività del Centro ed il relativo piano di spesa;

- dirige i programmi di ricerca deliberati dal Consiglio Scientifico;

- dirige l'attività del personale assegnato al Centro;

- dispone dei fondi assegnati al Centro in conformità alle previsioni del budget

economico e degli investimenti e alle deliberazioni del Consiglio Scientifico;

- convoca e presiede il Consiglio Scientifico;

- è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro;

- è responsabile per la custodia dei beni inventariati del Centro e di quelli ad esso

concessi in uso ed allocati presso la sede amministrativa; per quelli concessi in uso e

allocati presso le sedi convenzionate è responsabile il relativo responsabile della

sezione periferica;

- predisporre la proposta di budget economico e degli investimenti e l'allegata

relazione tecnico contabile, nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro

nell'anno trascorso;

- decide, di concerto con il Consiglio Scientifico, sulle forme di collaborazione, sulle

convenzioni di cui all'art. 10, sulle richieste di finanziamento e sulla loro eventuale

ripartizione tra le Sezioni;

- trasmette ai Rettori delle Università convenzionate la Relazione scientifica annuale;

- esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 6 - Sezioni periferiche

Le Sezioni periferiche, costituite presso le Università aderenti, svolgono i compiti

istituzionali del Centro in conformità ai programmi di attività ed alle indicazioni del

Consiglio Scientifico e del Direttore, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del

personale messi a disposizione per tali fini dalle Università Convenzionate, per il

tramite delle proprie strutture dipartimentali ospitanti.

Esse possono assumere ulteriori iniziative di carattere locale o speciale, che saranno

preventivamente sottoposte al Consiglio Scientifico per la verifica di conformità ai fini

istituzionali del Centro e di compatibilità con lo svolgimento dei compiti di cui al

comma precedente.

Le iniziative approvate sono inserite nei programmi di attività e sono considerate a tutti gli effetti attività proprie del Centro.

Art. 7 - Responsabile della Sezione

Alle Sezioni costituite è preposto un responsabile designato dal relativo Rettore tra i rappresentanti di quella sede universitaria in seno al Consiglio Scientifico, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi e delle direttive degli organi del Centro e riferisce, in merito, agli organi del Centro.

Art. 8 - Adesioni

Aderisce al Centro, in prima applicazione, il personale di ricerca delle Università convenzionate indicato nell'allegato A alla presente Convenzione.

L'adesione di altro personale di ricerca appartenente alle Università convenzionate o di altre Università che vogliano aderire alla convenzione può avvenire, previo parere favorevole del Dipartimento cui afferiscono, con delibera del Consiglio Scientifico con le modalità specificate al successivo articolo e in caso di adesione di altre Università mediante apposito Atto aggiuntivo alla presente convenzione previa approvazione degli Organi di governo delle Università convenzionate.

Art. 9 - Personale amministrativo e di ricerca

Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di legge, si avvale di personale delle Università Convenzionate e, di altro personale esterno che venga incaricato temporaneamente in funzione delle eventuali necessità derivanti dallo svolgimento di specifiche attività, progetti e iniziative. Le modalità di affidamento dell'incarico sono previste dall'Università sede amministrativa e la copertura finanziaria è garantita da fondi acquisiti dal Centro.

I professori e ricercatori delle Università convenzionate che desiderano aderire al Centro, previa approvazione della struttura di appartenenza, dovranno inoltrare

apposita richiesta al Direttore del Centro che la sottopone all'accettazione del Consiglio Scientifico.

Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

I Professori e Ricercatori che intendono recedere dal Centro devono presentare le dimissioni al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata a/r o PEC che ha effetto dal primo giorno successivo alla delibera del Consiglio Scientifico che indicherà, nell'accettare le dimissioni, le modalità da seguire per eventuali contratti e finanziamenti in atto di cui sia titolare il dimissionario.

Il Direttore informerà delle dimissioni del professore e/o ricercatore il Rettore dell'Università convenzionata interessata.

Le dimissioni di un Professore o Ricercatore, unico aderente di una Università Convenzionata, comportano l'automatico recesso della suddetta Università, se questa non provvederà alla sua sostituzione entro 2 mesi dalla data di dimissioni.

L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini della valutazione del docente, al Dipartimento di afferenza dello stesso secondo la normativa vigente.

Art. 10 - Convenzioni

Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano operanti nel proprio settore di ricerca o che siano comunque interessati alle finalità di cui all'art. 1.

Art. 11 - Finanziamenti e amministrazione

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:

- eventuali contributi delle Università aderenti, erogati da esse direttamente o tramite

	i Dipartimenti di afferenza dei rappresentanti nel Consiglio Scientifico;	
	▪ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (MIUR) mediante appositi stanziamenti;	
	▪ Consiglio Nazionale delle Ricerche;	
	▪ quote del finanziamento della ricerca universitaria locale messe a disposizione dai singoli componenti e da altri fondi di cui i componenti abbiano piena disponibilità, nel rispetto dei regolamenti interni delle Università convenzionate e previa delibera del Dipartimento interessato;	
	▪ Enti di ricerca e da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali;	
	▪ altri Enti o Fondazioni, pubblici e privati operanti in settori di interesse del Centro;	
	▪ contributi per il raggiungimento delle finalità del Centro;	
	▪ contratti attivi.	
	I fondi come sopra assegnati affluiscono all'Università dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso.	
	I fondi assegnati in forma indivisa, e relativi ad iniziative comuni, saranno gestiti presso l'Università dove ha sede amministrativa il Centro, secondo le disposizioni del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità vigente della sede amministrativa, tenendo conto che il supporto amministrativo è assicurato dal Dipartimento di cui all'art. 2.	
	Su proposta del Consiglio Scientifico del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite mediante le attività svolte nell'ambito del Centro da singole Università convenzionate, attraverso le Sezioni periferiche, possono essere trasferite dall'Università sede Amministrativa alle suddette Università, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite direttamente dal	

	Dipartimento ove ha sede la relativa Sezione periferica, secondo le disposizioni dei	
	rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.	
	Gli eventuali contratti o convenzioni per il reperimento dei fondi assegnati in forma	
	indivisa, nonché le attività svolte sulla base di contratti e convenzioni stipulati con	
	enti pubblici e privati, ivi compresa la relativa gestione, sono svolte secondo quanto	
	previsto dai Regolamenti vigenti dell'Università sede amministrativa del Centro.	
	Le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi necessari per lo svolgimento	
	delle attività svolte nell'ambito del Centro verranno gestite dall'Università sede	
	amministrativa, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia.	
	I beni acquistati per l'utilizzo del Centro sono inventariati presso l'Università sede	
	amministrativa. Gli stessi potranno essere concessi in comodato d'uso gratuito alle	
	Università convenzionate per lo svolgimento delle attività del Centro affidate alle	
	Sezioni periferiche, nonché riportati, solo per finalità ricognitiva, con l'indicazione	
	della sede di allocazione fisica, in apposito registro inventariale unitario intestato a:	
	"Center for Studies on Bioinspired Agro-Environmental Technology" tenuto	
	dalla Università sede amministrativa del Centro. Parimenti le Università	
	convenzionate possono concedere in uso al Centro o alle Sezioni periferiche beni	
	per le finalità del Centro.	
	In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le	
	attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni	
	acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra le Università	
	Convenzionate con deliberazione del Consiglio Scientifico e, ove ricorra il caso, con	
	decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei	
	convenzionati per valutare le esigenze della ricerca.	
	Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le	

Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso, pertanto le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati da soggetti terzi, ciascuna Università convenzionata, che collaborerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria.

E' obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito del Centro; il Direttore potrà avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della Legge n. 240/2010, del D.lgs. 27.01.2012, n. 18 ed altre disposizioni attuative in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economica.

Art. 12 - La proposta di Budget economico e degli investimenti

L'Università sede amministrativa del Centro, mediante il supporto amministrativo assicurato dal Dipartimento di cui all'art. 2, propone il budget economico e degli investimenti annuale, indica la previsione dei ricavi e dei costi dell'esercizio, nonché la programmazione in termini di costi - investimenti pluriennali riferiti alle immobilizzazioni. Provvede, inoltre in corso di esercizio finanziario, sentito il Consiglio Scientifico del Centro alle variazioni che si rendono opportune ai sensi del

Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente della sede amministrativa del Centro.

Il Direttore presenta annualmente al Consiglio Scientifico la relazione scientifica annuale comprensiva del riepilogo dei costi sostenuti che dovrà essere trasmessa a cura dello stesso ai Rettori delle Università convenzionate.

Art. 13 - Durata e recesso

La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipula ed ha validità per una durata di sei anni, che è rinnovabile con apposito atto scritto tra le Parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione positiva dell'attività svolta nel periodo trascorso, su proposta del Consiglio Scientifico.

E' ammesso il recesso dal Centro di ciascuna Università aderente, tramite comunicazione da inviarsi, con raccomandata a/r o PEC, al Consiglio Scientifico del Centro, la quale sarà efficace trascorsi 3 mesi dalla comunicazione e deve essere comunicata a tutte le altre Università convenzionate. L'Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro e che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.

Art. 14 - Scioglimento del Centro

Il Centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio Scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del Consiglio Scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università Convenzionate

(riduzione ad uno degli Atenei interessati);

e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c), e) è deliberato dagli Organi di Governo delle Università Convenzionate, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dell'Università sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi Organi di Governo e successivo provvedimento del Rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del Rettore.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Scientifico ha avanzato proposta di scioglimento o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del Centro.

In caso di scioglimento anticipato, entro 6 (sei) mesi dalle deliberazioni degli Organi di Governo delle Università convenzionate o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del Centro, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere concluse tutte le attività avviate nell'ambito del Centro ivi comprese le attività amministrative connesse.

Qualora impegni o contratti verso terzi necessitino di un termine superiore rispetto a quello di cui al comma precedente, il Consiglio Scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni od i contratti in atto, o mediante il riconoscimento

dell'“ultrattività” dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi, o mediante trasferimento degli stessi a Struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Articolo 15 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università Convenzionate ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

Il Consiglio Scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti delle Università Convenzionate, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Università convenzionata.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Articolo 16 - Riservatezza

Le Università Convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione allo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro.

Articolo 17 - Sicurezza e coperture assicurative

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascuna Università

convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal succitato Decreto Legislativo sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole Università, attraverso accordi specifici. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione,

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Le Università convenzionate si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 19 - Modifiche alla convenzione

Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio Scientifico ed approvate dagli Organi di Governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Articolo 20 - Controversie

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non

espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Università contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il Foro del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 21 - Registrazione e Imposta di bollo

La presente convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e viene conclusa con modalità digitale.

L'imposta di bollo risulterà a carico delle università sottoscrittrici in parti uguali e verrà assolta con modalità virtuale, per l'importo di Euro novantasei/00 (€96,00) a cura dell'Università sede amministrativa designata con la propria autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in data 20.03.1989 n. 16825 da parte dell'Intendenza di Finanza.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 22 - Norme transitorie

All'atto della stipula della presente Convenzione, e per il primo triennio di vigenza della stessa, viene, su designazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nominato Direttore del Centro il Prof. Francesco Pennacchio.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i Rettori delle

Università Convenzionate nominano con proprio provvedimento i rispettivi
rappresentanti nel Consiglio Scientifico.

Il Direttore del Centro convoca la prima riunione del Consiglio Scientifico entro 60
giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia
ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università
sede amministrativa del Centro.

Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Rettore Prof. Gaetano Manfredi

Università degli Studi di Bologna

Il Rettore Prof. Francesco Ubertini

Università degli Studi dell'Insubria

Il Rettore Prof. Angelo Tagliabue

Università degli Studi di Milano

Il Rettore Prof. Elio Franzini

Università degli Studi di Padova

Il Rettore Prof. Rosario Rizzuto

Università degli Studi di Palermo

Il Rettore Prof. Fabrizio Micari

Università degli Studi di Siena

Il Rettore Prof. Francesco Frati

Università degli Studi di Torino

Il Rettore Prof. Gianmaria Ajani

Università degli Studi di Udine

Il Rettore Prof. Alberto Felice De Toni

